

TAX - AUDIT - LEGAL - ESG

Circolare mensile

Novembre 2024

Now, for tomorrow



NOTIZIE IN BREVE

TAX		4
<ul style="list-style-type: none"> 🔗 Modalità e termini di comunicazione della sanatoria collegata al CPB4 		
<p>L'opzione per il regime del ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale si esercita mediante versamento dell'imposta con il modello F24. Inoltre, per i soggetti "trasparenti" il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è effettuato dai singoli soci o associati.4</p>		
<ul style="list-style-type: none"> 🔗 Novità dal Disegno di Legge di Bilancio 20255 		
<p>Con la trasmissione al Parlamento del disegno di legge di bilancio 2025 lo scorso 23 ottobre si è avviato alla Camera dei deputati l'iter di approvazione. Il Ddl. di bilancio 2025 contiene alcune novità, anche in ambito fiscale, da monitorare e tenere in considerazione per i comportamenti futuri.5</p>		
<ul style="list-style-type: none"> 🔗 Aggiornamento delle FAQ relative al credito d'imposta Transizione 5.07 		
<p>In relazione al credito d'imposta transizione 5.0, sono state nuovamente aggiornate le FAQ a cura del MIMIT e del GSE, fornendo ulteriori indicazioni rispetto a quelle già pubblicate. Inoltre, sul sito del GSE, sono state aggiornate anche la guida all'utilizzo del portale TR5 e le istruzioni operative.....7</p>		
<ul style="list-style-type: none"> 🔗 Correzione dell'errore nell'indicazione del codice tributo nel modello F249 		
<p>È emendabile l'errore materiale commesso nel modello F24 contenente un credito d'imposta in compensazione consistente nell'aver indicato un codice tributo errato del credito d'imposta. Per cui la successiva rettifica del modello da parte del contribuente ha attitudine a rilevare ai fini dell'annullamento dell'avviso di recupero di un credito di imposta che non ha tenuto conto dell'errore emendato.9</p>		
<ul style="list-style-type: none"> 🔗 La rinuncia unilaterale al credito non giustifica la nota di variazione IVA.....9 		
<p>La rinuncia unilaterale a un credito che non può essere recuperato non consente l'emissione di una nota di variazione in diminuzione dell'IVA, non essendo tra i casi previsti dall'art. 26 del DPR 633/72 (nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione). Questo è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 203/2024.9</p>		
<ul style="list-style-type: none"> 🔗 Applicabile la cedolare secca sui canoni della villa locata da un intermediario.....10 		
<p>Via libera alla cedolare secca anche quando il locatore ha concesso la casa a un intermediario che gestisce gli affitti brevi. La Corte di giustizia tributaria della Puglia ha deciso a favore del proprietario di una villa in provincia di Lecce nella sentenza 3308/22/2024, richiamando la sentenza 12395/2024 della Cassazione.10</p>		





AUDIT11

🕒 OIC rende disponibili i questionari per la semplificazione delle regole contabili11

Nell’ambito del progetto volto a semplificare le norme di bilancio per i soggetti di minori dimensioni (piccole e micro imprese) l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in consultazione quattro questionari destinati ai suoi principali stakeholder.....11

LEGAL.....12

🕒 Privacy: il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali emana delle Linee Guida sul c.d. “legittimo interesse”12

Il GDPR, il Regolamento europeo 679/2016, applicabile in Italia dal 2018, sancisce che il trattamento dei dati personali è lecito solo se, e nella misura in cui, ricorra almeno una delle condizioni previste all’art. 6 (con riferimento al trattamento dei dati particolari, quelli che volgarmente vengono chiamati “dati sensibili” si applica, invece, l’art. 9 dello stesso Regolamento).....12

ESG.....14

🕒 La nuova Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).....14

La nuova Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) rappresenta una svolta cruciale per le aziende europee, imponendo loro di adottare il concetto di doppia materialità. Questo approccio, introdotto per migliorare la trasparenza e la comunicazione in ambito sostenibile, richiede di rendere conto non solo dell’impatto delle attività aziendali su ambiente e società, ma anche di come le questioni di sostenibilità influenzano il valore economico dell’impresa. La Consulenza di Baker Tilly Italy in ambito ESG, è il percorso che porterà chiarezza nelle modalità di valutazione della doppia materialità e nella sua rilevanza strategica per la tua azienda.14

SCADENZARIO.....21



APPROFONDIMENTI

TAX

Modalità e termini di comunicazione della sanatoria collegata al CPB

L'opzione per il regime del ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale si esercita mediante versamento dell'imposta con il modello F24. Inoltre, per i soggetti "trasparenti" il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è effettuato dai singoli soci o associati.

Queste sono alcune delle indicazioni che emergono dal provv. n. 403886/2024 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per comunicare l'opzione per la misura di cui all'art. 2-quater del DL 113/2024.

Il provvedimento specifica che il regime del ravvedimento è rivolto ai soggetti che hanno aderito entro il 31 ottobre 2024 al CPB e che nei periodi d'imposta 2018-2022 hanno applicato gli "ISA" o dichiarato cause di esclusione dagli ISA correlate alla diffusione del COVID. Devono invece ritenersi esclusi dalla possibilità di aderire all'opzione i contribuenti che nell'annualità 2023 applicavano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, anche se tale regime non veniva applicato nelle annualità precedenti.

L'Allegato 1 al provvedimento definisce i righi delle dichiarazioni da considerare per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva. I soggetti che hanno conseguito sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo possono adottare il regime del ravvedimento solo se esercitano l'opzione per entrambe le categorie reddituali.

L'opzione si esercita, per ogni singola annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive. Per le società e le associazioni "trasparenti", l'opzione è esercitata con la presentazione da parte di tutti i soci dei modelli F24 relativi alla prima o unica rata dell'imposta sostitutiva sui redditi, l'imposta sostitutiva sull'IRAP è invece versata direttamente dalla società o associazione.

L'opzione per il regime del ravvedimento può essere esercitata **entro il 31 marzo 2025**, con versamenti rateali in massimo ventiquattro rate mensili. Il pagamento tardivo di una rata non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.



Novità dal Disegno di Legge di Bilancio 2025

Con la trasmissione al Parlamento del disegno di legge di bilancio 2025 lo scorso 23 ottobre si è avviato alla Camera dei deputati l'iter di approvazione. Il Ddl. di bilancio 2025 contiene alcune novità, anche in ambito fiscale, da monitorare e tenere in considerazione per i comportamenti futuri.

Spese di rappresentanza, omaggi, vitto, viaggio e trasporto dedotte solo con strumenti tracciabili

Vi è la previsione di nuovi requisiti per la deducibilità, dal reddito d'impresa e dall'IRAP, delle spese di rappresentanza e di quelle per omaggi. Dal 2025, tali oneri saranno deducibili solo se sostenuti con versamento bancario, postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (vale a dire, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Le spese di rappresentanza saranno quindi deducibili se:

- 1) il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
- 2) rientrano nei limiti quantitativi già fissati dall'art. 108 c. 2 del TUIR.

La modifica non dovrebbe interessare invece le spese di pubblicità e di sponsorizzazione.

Analoghe misure si applicheranno alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposte a lavoratori autonomi.

Sono in particolare definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che, nel contempo:

- provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
- vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Tali spese rimarranno comunque deducibili, come già previsto, nei limiti dell'art. 95 c. 1, 2 e 3 del TUIR. Per le trasferte fuori dal territorio comunale, i rimborsi analitici per vitto e alloggio continueranno a essere deducibili nel limite di 180,76 euro al giorno per le trasferte in Italia e di 258,23 euro al giorno per quelle all'estero.

Infine, i rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea e sostenute con i citati strumenti tracciabili, non concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente solo se le predette spese sono effettuate con modalità tracciabili.

Riduzione imposta sostitutiva premi di risultato per il triennio 2025 – 2027

Verrebbe prevista anche per il triennio 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato ex art. 1 c. 182 della L. 208/2015.

In sostanza, limitatamente ai premi e alle somme erogati nei suddetti anni l'aliquota è pari al 5%.



Deroga alla soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il triennio 2025 – 2027

In relazione al limite di non imponibilità dei fringe benefit, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'art. 51 c. 3 del TUIR, non concorrerebbero a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Il limite sarebbe elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12 comma 2 del TUIR. A tal fine, resterebbe ferma la necessaria dichiarazione del lavoratore con indicazione del codice fiscale dei figli.

In pratica verrebbe confermata l'attuale misura speciale prevista per il 2024 per un ulteriore triennio.

Revisione del fringe benefit in capo al dipendente per i veicoli concessi in uso promiscuo

L'articolo 7 del ddl Bilancio prevede cambiamenti alla disciplina delle auto in uso promiscuo ai dipendenti. Dal 1° gennaio 2025, per le assegnazioni di auto nuove, si terrà conto solo del tipo di alimentazione: elettrico, ibrido plug-in o termico. Vengono modificati i coefficienti fiscali per calcolare il valore imponibile del benefit, favorendo le auto ecologiche (elettriche o ibride plug-in) e penalizzando quelle con motore termico. Nessun cambiamento si avrà invece per le auto assegnate entro il 31 dicembre 2024.

Attualmente, il valore imponibile è calcolato usando il costo chilometrico ACI su una percorrenza annua di 15.000 km, moltiplicato per un coefficiente parametrato sulla base delle emissioni di Co2. La nuova disciplina prevede, per i veicoli nuovi concessi dal 1° gennaio 2025, che il fringe benefit venga calcolato nella misura del:

- 50% dell'importo delle tariffe ACI corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km;
- 20% dell'importo di cui sopra nel caso di veicoli elettrici ibridi *plug-in*;
- 10% dell'importo di cui sopra per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

Gli importi in esame devono essere assunti al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente e, naturalmente, ragguagliati ad anno.

Le ibride HEV (senza possibilità di ricarica esterna) e altri tipi di veicoli (metano, GPL e idrogeno) non rientrerebbero quindi nelle aliquote agevolate bensì in quella ordinaria del 50%.

Le attuali condizioni di mercato, influenzate dalla pandemia, dalla crisi dei chip e dal conflitto in Ucraina, hanno allungato i tempi di consegna delle nuove auto. Per le macchine già ordinate nel 2024 e che verranno consegnate solo nel 2025 si potrebbe quindi generare un significativo cambiamento fiscale rispetto alle



decisioni già prese. Alla luce di ciò, una soluzione potrebbe essere rinviare l'entrata in vigore delle nuove norme alla seconda metà dell'anno, oppure chiarire che i contratti di assegnazione stipulati entro il 2024 non sono soggetti alle nuove norme, anche se le auto verranno consegnate solo nel 2025.

Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni a regime dal 2025

Il Ddl. di bilancio 2025 introdurrebbe la stabilizzazione delle rivalutazioni per i soggetti non imprenditori, riscrivendo le disposizioni degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. Potranno beneficiare dell'agevolazione anche le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, e non solo quelle non quotate.

Entro il 30 novembre di ciascun anno, un professionista abilitato dovrà redigere e asseverare la perizia di stima e il contribuente interessato dovrà versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa. Per le partecipazioni quotate, sarà possibile usare il valore normale basato sulla media dei prezzi di dicembre dell'anno precedente.

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a tre rate annuali con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima. Il Ddl. di bilancio 2025 prevede l'introduzione di un comma 7-bis nell'art. 5 della L. 448/2001, escludendo la rivalutazione per le società e gli enti commerciali non residenti. Pertanto, il regime agevolato non sarà compatibile con la c.d. PEX per le società ed enti commerciali non residenti.

Se il contribuente intende avvalersi dell'opzione per partecipazioni già rivalutate in passato, non è tenuto al versamento delle rate pendenti della precedente rivalutazione e può scomputare l'imposta già versata.

La rivalutazione è una libera scelta del contribuente, che può effettuare con l'obiettivo di ottenere un risparmio fiscale in caso di futura cessione.

Aggiornamento delle FAQ relative al credito d'imposta Transizione 5.0

In relazione al credito d'imposta transizione 5.0, sono state nuovamente aggiornate le FAQ a cura del MIMIT e del GSE, fornendo ulteriori indicazioni rispetto a quelle già pubblicate. Inoltre, sul sito del GSE, sono state aggiornate anche la guida all'utilizzo del portale TR5 e le istruzioni operative.

Ambito soggettivo

In merito all'ambito soggettivo, le nuove FAQ chiariscono che tra i soggetti beneficiari dell'incentivo Transizione 5.0 rientrano anche le Esco (*Energy service company*), posto che attraverso gli investimenti realizzati permettono di ottenere un'efficienza energetica sui processi dell'azienda cliente. In tal caso, la valutazione della riduzione percentuale dei consumi energetici, che costituisce il parametro per la concessione dell'incentivo, va effettuata sui processi del cliente che utilizza il servizio.



Locazione operativa

In caso di locazione operativa, viene precisato che, coerentemente con quanto riportato dalla normativa e dalle interpretazioni per situazioni analoghe della prassi consolidata nell'ambito dell'incentivo 4.0 (cfr. risposta a interpello n. 198/2024 e principio di diritto n. 2/2020), il noleggiante (e non quindi l'utilizzatore) è il soggetto che ha diritto all'agevolazione fiscale e che deve quindi dimostrare il soddisfacimento dei vincoli di efficienza energetica previsti dal piano Transizione 5.0.

Tale obbligo può essere soddisfatto internamente o esternamente alla società di noleggio. Pertanto, la riduzione dei consumi può essere verificata a livello di processo interno del noleggiante, ad esempio misurando l'efficienza complessiva della flotta di carrelli gestiti dalla società di noleggio o, in alternativa, la verifica può avvenire a livello del processo dell'utilizzatore finale (cliente), valutando il miglioramento dell'efficienza energetica direttamente nei processi dell'utente del servizio di noleggio.

Leasing

In relazione ai beni in *leasing*, viene chiarito che, per adempiere all'obbligo di avvio dell'investimento, non è necessario effettuare il versamento di un acconto pari al 20% (secondo quanto affermato dall'art. 12 co. 4 del DM 24.7.2024), ma è sufficiente la stipula del contratto di *leasing* e l'impegno assunto con il fornitore dalla società di *leasing* con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto, indipendentemente dall'entità del canone anticipato concordato tra utilizzatore e società di *leasing*.

Investimenti sostitutivi

Viene altresì precisato che, nel caso di un investimento in un bene strumentale che sostituisce un bene esistente, non è obbligatorio alienare (cioè, vendere o dismettere) il bene sostituito.

Anche se l'alienazione non è obbligatoria, mantenere un registro aggiornato degli *asset* aziendali che mostri chiaramente la sostituzione del bene e la sua nuova destinazione può essere utile in sede di eventuale accertamento.

In altri termini, l'alienazione del bene sostituito non è necessaria per accedere all'incentivo, ma una gestione trasparente e accurata della documentazione è consigliabile per garantire conformità alle normative e ridurre il rischio di contestazioni future.

Impianti tecnici

In merito agli impianti tecnici di servizio, qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili all'incentivo Transizione 5.0, nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura.

Risultano, ad esempio, ammissibili gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri, ospedalieri e degli esercizi commerciali ove gestiti da appositi *software* di gestione efficiente dell'energia.



Correzione dell'errore nell'indicazione del codice tributo nel modello F24

È emendabile l'errore materiale commesso nel modello F24 contenente un credito d'imposta in compensazione consistente nell'aver indicato un codice tributo errato del credito d'imposta. Per cui la successiva rettifica del modello da parte del contribuente ha attitudine a rilevare ai fini dell'annullamento dell'avviso di recupero di un credito di imposta che non ha tenuto conto dell'errore emendato.

La Cassazione, nell'ordinanza n. 27332/2024, ha trattato un caso di errore materiale sull'indicazione del codice tributo nel modello F24, dove il contribuente ha compensato erroneamente il credito di imposta per incremento dell'occupazione invece del credito IVA.

Il principio stabilito dalla Cassazione è che le dichiarazioni fiscali del contribuente non sono atti negoziali e possono essere modificate se emergono nuovi elementi di conoscenza e valutazione. Di conseguenza, l'errore materiale nel modello F24, se rettificato, è emendabile e può portare all'annullamento dell'avviso di recupero del credito di imposta.

Questo principio si allinea con l'orientamento secondo cui la dichiarazione è un atto emendabile qualora comporti oneri contributivi più gravosi di quelli previsti per legge, e si applica anche agli errori o omissioni in atti che costituiscono il presupposto dell'imposizione fiscale.

La rinuncia unilaterale al credito non giustifica la nota di variazione IVA

La rinuncia unilaterale a un credito che non può essere recuperato non consente l'emissione di una nota di variazione in diminuzione dell'IVA, non essendo tra i casi previsti dall'art. 26 del DPR 633/72 (nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione). Questo è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 203/2024.

Il caso riguardava il mancato pagamento di un corrispettivo a causa di una procedura concorsuale iniziata prima del 26 maggio 2021. L'istante suggeriva di considerare la rinuncia al credito simile a risoluzione o annullamento contrattuale, ma l'Agenzia ha sottolineato che la normativa nazionale prevede il recupero dell'IVA solo in caso di vizi ontologici dell'atto o specifiche previsioni contrattuali.

Secondo l'Agenzia, la rinuncia unilaterale non è assimilabile alle fattispecie previste dalla normativa interna e avrebbe solo valenza finanziaria, senza ridurre la base imponibile dell'operazione economica originaria.

Questa conclusione è in contrasto con l'orientamento della Cassazione (n. 35518/2023), che considera la rinuncia al credito non dissimile dai casi di risoluzione o annullamento contrattuale. Tuttavia, in pratica è probabile che l'Amministrazione finanziaria contesti il recupero dell'IVA in tali circostanze.



Applicabile la cedolare secca sui canoni della villa locata da un intermediario

Via libera alla cedolare secca anche quando il locatore ha concesso la casa a un intermediario che gestisce gli affitti brevi. La Corte di giustizia tributaria della Puglia ha deciso a favore del proprietario di una villa in provincia di Lecce nella sentenza 3308/22/2024, richiamando la sentenza 12395/2024 della Cassazione.

Il proprietario ha firmato un contratto con una società londinese per promuovere le locazioni e stipulare i contratti con i clienti. La società affitta la casa ai turisti, incassa i canoni, trattiene la provvigione e riversa l'importo netto al proprietario, che paga la cedolare secca.

L'agenzia delle Entrate ha contestato che la società londinese sia l'effettivo inquilino, emettendo un avviso di accertamento per recuperare l'Irpef e le addizionali su un maggior reddito di oltre 80mila euro, non ritenendo applicabile il regime della cedolare secca in linea con quanto affermato fin dalla circolare 26/E/2011.

La Corte di secondo grado pugliese ha però stabilito che la società londinese è un intermediario e non un inquilino, ritenendo applicabile al caso concreto il regime della cedolare secca, pronunciandosi in favore del contribuente istante. D'altra parte, per poter parlare di locazione mancano la consegna del bene e il godimento diretto da parte della società; inoltre, la società non è tenuta a pagare un canone, ma solo una percentuale sulle somme incassate.



AUDIT

OIC rende disponibili i questionari per la semplificazione delle regole contabili

Nell'ambito del progetto volto a semplificare le norme di bilancio per i soggetti di minori dimensioni (piccole e micro imprese) l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in consultazione quattro questionari destinati ai suoi principali stakeholder.

Il progetto trae origine da istanze provenienti da alcuni stakeholder dell'OIC. Si tratta di istanze di particolare attualità se si considera che l'art. 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, nel recare la delega fiscale, ha previsto che tra i principi e i criteri direttivi specifici che devono ispirare il Governo nell'esercizio della delega vi sia anche quello di "semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni".

I suggerimenti che perverranno nel corso della consultazione – che si concluderà il prossimo 20 novembre - potranno essere utili all'OIC sia per valutare eventuali iniziative da intraprendere in tema di principi contabili ma anche nei confronti del legislatore considerato che l'OIC, ai sensi dell'art. 9-bis del d.lgs. 38/2005, "fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile". All'iniziativa dell'Organismo Italiano di Contabilità sono interessate potenzialmente circa un milione di imprese, secondo i parametri stabiliti dalla nuova direttiva contabile europea.

La raccolta di input avverrà attraverso 4 differenti questionari, ciascuno focalizzato sulle caratteristiche specifiche dello stakeholder cui è rivolto. Vi è dunque un questionario per i preparers (le imprese), uno per la professione contabile, uno per gli auditor e uno per gli user (i finanziatori). Ciascuno di essi si articola su varie tipologie di domande: le domande conoscitive, le domande di carattere generale, le domande sulle semplificazioni esistenti e le domande sulle principali problematiche riscontrate nella predisposizione del bilancio.

All'esito della consultazione, l'OIC valuterà la pubblicazione di un feedback statement in cui i dati pervenuti saranno considerati su base aggregata e anonima.



LEGAL

Privacy: il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali emana delle Linee Guida sul c.d. “legittimo interesse”

Il GDPR, il Regolamento europeo 679/2016, applicabile in Italia dal 2018, sancisce che il trattamento dei dati personali è lecito solo se, e nella misura in cui, ricorra almeno una delle condizioni previste all'art. 6 (con riferimento al trattamento dei dati particolari, quelli che volgarmente vengono chiamati “dati sensibili” si applica, invece, l'art. 9 dello stesso Regolamento).

Il consenso dell'interessato (così definito il soggetto a cui si riferiscono i dati personali) è la condizione più nota, tuttavia il GDPR individua altri presupposti, senza disporli gerarchicamente. Tra questi vi è il “*perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore*”, perifrasi che viene comunemente riassunta nell'espressione “legittimo interesse”.

Alla luce delle difficoltà interpretative, e anche per evitare che tale base giuridica (sinonimo di condizione di liceità) venga impiegata per giustificare ogni trattamento di dati personali non coperto da altra condizione di liceità, il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali (di seguito anche “EDPB”) ha ritenuto opportuno intervenire. Così, in data 8 ottobre 2024, l'EDPB – che si ricorda essere l'organismo dell'UE incaricato dell'applicazione del GDPR, composto dal responsabile di ciascuna Autorità Garante nazionale e dal Garante Europeo per la protezione dei dati – ha adottato le Linee Guida 1/2024 sul trattamento dei dati personali basato sull'articolo 6(1)(f) del GDPR, che rimarranno in consultazione pubblica fino al 20 novembre 2024.

Tra gli elementi salienti di tale documento, l'EDPB afferma che, al fine di basare il trattamento sulla base giuridica del legittimo interesse, un titolare del trattamento (es. una società) deve rispondere positivamente a tutte e 3 le seguenti domande:

1- Esiste un interesse legittimo del titolare o di una terza parte?

In primis, l'EDPB sottolinea che non tutti gli interessi possono essere considerati legittimi. Come regola generale, tale interesse deve essere correlato alle attività concretamente svolte dal titolare del trattamento e non deve essere contrario al diritto dell'UE o degli Stati membri. In tale prospettiva, l'interesse deve essere chiaro e precisamente articolato e deve essere effettivo alla data del trattamento dei dati personali.





2- Il trattamento dei dati personali è realmente necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o della terza parte?

In secondo luogo, l'EDPB afferma che nel valutare se il trattamento è davvero necessario, il titolare (es. la società) è tenuto ad esaminare se l'interesse legittimo perseguito possa essere raggiunto con altri mezzi meno restrittivi dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Il trattamento dei dati personali deve, dunque, essere effettuato solo nella misura in cui è strettamente necessario ai fini dell'interesse individuato. Nell'effettuare tale valutazione, il titolare deve, inoltre, esaminare se i dati sono rilevanti per la finalità perseguita e limitati a quanto necessario per raggiungere tale finalità.

3- L'interesse legittimo del titolare o del terzo è prevalente rispetto agli interessi o ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati (i soggetti a cui si riferiscono i dati personali)?

Infine, l'EDPB ricorda che per applicare la base giuridica in oggetto, il titolare è chiamato a verificare che non vi sia un diritto/interesse prevalente del soggetto interessato, tenendo conto delle ragionevoli aspettative di costoro in base al loro rapporto con il titolare e delle misure di attenuazione che limitano l'impatto del trattamento.

In conclusione, alla luce di quanto qui evidenziato, si evince l'importanza di una corretta valutazione circa l'interesse che porta il titolare a trattare i dati personali degli interessati, che deve necessariamente tenere conto anche delle aspettative degli interessati.



ESG

La nuova Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

La nuova Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) rappresenta una svolta cruciale per le aziende europee, imponendo loro di adottare il concetto di doppia materialità. Questo approccio, introdotto per migliorare la trasparenza e la comunicazione in ambito sostenibile, richiede di rendere conto non solo dell'impatto delle attività aziendali su ambiente e società, ma anche di come le questioni di sostenibilità influenzano il valore economico dell'impresa. La Consulenza di Baker Tilly Italy in ambito ESG, è il percorso che porterà chiarezza nelle modalità di valutazione della doppia materialità e nella sua rilevanza strategica per la tua azienda.

La **Corporate Sustainability Reporting Directive** o **Direttiva CSRD** (Direttiva UE 2022/2464), recepita nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 125/2024, ha introdotto il concetto di **doppia materialità**, o **doppia rilevanza**, allo scopo di obbligare le imprese a fornire informazioni chiare e accessibili non solo sul proprio impatto sull'ambiente e sulle persone (*materialità d'impatto*), ma anche quelle inerenti al modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono economicamente sull'impresa (*materialità finanziaria*). Un approccio di questo genere consente di migliorare la comprensione dei rischi e delle opportunità che l'azienda deve affrontare sul piano della sostenibilità, oltre che a migliorare la trasparenza nella comunicazione e il livello di rendicontazione.

La complessità del tema espone, però, i soggetti interessati a comprendere i profili di rischio dell'attività di business alla possibilità di non riuscire a comprendere in cosa sussista effettivamente la valutazione della doppia materialità e come questa venga eseguita. Diventa così fondamentale cercare di fare chiarezza.

LA DOPPIA MATERIALITÀ (o doppia rilevanza)




Figura 9 tratta dalla guida "["CSRD Essentials"](#) di GRI, 2024 (p.35)



Con “*materialità*” si intende il filtro delle informazioni da considerarsi rilevanti per gli stakeholder. La rilevanza sussiste quando queste questioni possono influenzare il processo decisionale delle parti interessate. La materialità può essere valutata secondo una prospettiva di impatto dell’azienda sull’economia, sull’ambiente e sulle persone oppure una prospettiva finanziaria, concentrandosi sulle informazioni relative alla creazione di valore economico. Molti valori finanziari sono definibili come pre-finanziari, potendo diventare rilevanti ai fini dell’informativa finanziaria solo con il trascorrere del tempo, così come un impatto sull’ambiente o sulle persone può cambiare, positivamente o negativamente: la materialità è infatti *dinamica*, e il processo di analisi dovrebbe essere aggiornato regolarmente per monitorare lo sviluppo.

L’Unione Europea ha scelto di disporre una doppia materialità, unendo le due dimensioni in un unico obbligo di rendicontazione, assicurando il più alto livello quantitativo, e soprattutto qualitativo, di dati da fornire nell’informativa di sostenibilità, anche alla luce del set di standard di rendicontazione di sostenibilità (*European Sustainability Reporting Standards* o **ESRS**).

Nei procedimenti posti in atto dall’azienda per affrontare le tematiche di sostenibilità, l’individuazione dei temi materiali avviene tramite la doppia materialità, che consente di fornire l’output finale del processo di valutazione di tutte le questioni ESG individuate quali rilevanti e quindi da rendicontare nella propria dichiarazione di sostenibilità. L’analisi va effettuata a livello di argomento, sottotema o sotto-sottotema materiale, da convertire poi in rischi e opportunità materiali. L’European Financial Reporting Advisory Group (**EFRAG**) nella sua “[Implementation guidance for the materiality assessment](#)” suggerisce di condurre l’analisi secondo quattro fasi.

1) Definire il contesto

In questa prima fase l’impresa traccia una panoramica delle proprie attività (quelle dirette dell’azienda e quelle lungo tutta la catena del valore a monte e a valle) e dei rapporti commerciali (piano aziendale, strategia, bilancio, ubicazione geografica, mappatura dei rapporti della catena di valore), del contesto in cui questi si svolgono e quali sono i principali stakeholder interessati (clienti, dipendenti, istituzioni e partner strategici, comunità locali, organizzazioni non governative, azionisti e fornitori). L’individuazione dei soggetti portatori di interessi può servirsi di iniziative di coinvolgimento degli stakeholder già esistenti e la mappatura di quelli interessati nelle attività e nelle relazioni commerciali, convalidando i risultati di raccolta di dati interna o palesando questioni materiali prima sfuggite all’attenzione.

Una volta individuata la cornice entro cui individuare gli impatti, i rischi e le opportunità da considerare nel proprio report di sostenibilità, si passa all’analisi delle tendenze attuali e passate dell’ente in riferimento ai temi di sostenibilità. L’analisi del contesto si estende poi alla valutazione del contesto giuridico e regolamentare rilevante dell’impresa, ad eventuali pubblicazioni esistenti specifici del settore, e all’analisi dei competitor.

Le attività da condursi in questa prima fase sono la risposta a quanto richiesto dagli ESRS all’obbligo di informativa sulla strategia (SBM).



2) Identificare gli attuali e potenziali impatti, rischi e opportunità relativi alle questioni di sostenibilità

Una volta tracciato il quadro di chi sia l'impresa, il contesto in cui opera e con chi si interfaccia, occorre procedere a definire le questioni potenzialmente materiali, e cioè rilevanti. L'identificazione avviene considerando sia le proprie attività sia le operazioni a monte e a valle della catena del valore, ponendosi la domanda su come i rischi connessi al clima possono plausibilmente avere risvolti sulla propria azienda, ed eventualmente come si pensa di agire e quando. I temi di sostenibilità potenzialmente materiali possono essere individuati basandosi su quelli inclusi nel Requisito Applicativo (RA) 16 dell'ESRS 1 e considerando temi specifici di settore e riferibili all'impresa stessa.

Per ciascun impatto, rischio od opportunità individuato l'impresa dovrebbe considerare e determinare a cosa facciano riferimento (operazioni proprie o connesse alla catena del valore) e l'orizzonte temporale (breve, medio o lungo termine). Questo procedimento può seguire un doppio approccio: un **approccio outside-in**, partendo dalla lista al paragrafo RA16 degli ESRS 1 e da lì verificando l'esistenza di impatti, rischi e opportunità derivanti dalla propria gestione di una determinata tematica ESG e l'impatto che questi potrebbero avere sul valore dell'impresa; un **approccio inside-out**, con cui l'impresa si concentra sugli impatti, positivi e negativi, attuali e potenziali, che la propria gestione di una determinata tematica ESG può creare all'esterno. All'interno degli standard di rendicontazione di sostenibilità ESRS, i risultati sono espressi dagli obblighi di informativa IRO.

Gli impatti sono il risultato della potenzialità che un evento o un impatto fisico, connessi a questioni climatiche, possano produrre effetti su un'azienda esposta all'evento/impatto e in situazione di vulnerabilità per predisposizione della stessa a esserne soggetta o per mancanza di capacità di adattarsi e reagire tramite il proprio piano strategico o modello di business. Possono essere connessi all'ambiente e alle persone, oppure essere finanziari. Gli impatti finanziari dei rischi e delle opportunità sull'impresa si riflettono sulla performance futura, e possono essere suddivisi in impatti sul fatturato, sulle spese, su asset e debiti, sul capitale e i finanziamenti. Il livello e il tipo di esposizione e l'impatto dei rischi connessi al cambiamento climatico rispecchiano il settore di attività e la geografia dell'organizzazione, oltre che alla struttura dell'impresa stessa. Sia gli impatti materiali, sia quelli finanziari devono essere calcolati e valutati distintamente: per espressa indicazione dell'EFRAG nella sua "[Materiality Assessment](#)" non è possibile compensare fra loro impatti negativi con impatti positivi, non potendo il dichiarante unire temi materiali di diversa natura o caratteristiche qualitative, avvenuti in diversi anni di rendicontazione o ancora in fasi diverse lungo la catena del valore. L'unico caso in cui è ammissibile indicare i crediti di carbonio e di biodiversità è per espressa previsione degli indici ESRS E1 *Cambiamento climatico* e E4 *Biodiversità ed ecosistemi*. L'eventuale disaggregazione per scopi materiali dei vari impatti rilevati (ad esempio per far risaltare la significatività di impatti, rischi e opportunità per posizione geografica) deve correttamente riflettere l'impatto concreto o la severità e la possibilità dell'impatto potenziale, limitando al massimo eventuali elusioni di informazioni e contesti necessari per interpretare le informazioni e l'aggregazione di dati di diversa natura.



I **rischi** possono essere suddivisi in rischi legati al clima, e rischi legati alla fiscalità. I rischi climatici a loro volta possono essere divisi fra quelli riferiti alle operazioni di transizione ecologica (rischi connessi a scelte politiche e normative dell'ordinamento in cui si conduce l'attività di business, introduzione di nuove tecnologie e innovazioni, mercato e reputazione), e quelli derivati dagli impatti fisici dati dal cambiamento climatico (rischi acuti o cronici a seconda dell'elemento temporale dell'evento di cui sono conseguenza). I rischi connessi al clima possono potenzialmente toccare gli ambiti più diversi, ponendosi trasversalmente sull'ambiente, l'economia e l'ambito sociale: per questo è importante che le aziende adottino un approccio di ampia veduta nell'individuare i rischi, considerando anche quelli che non crede la riguardino da vicino. Le imprese possono subire i rischi di natura macroeconomica derivanti dal cambiamento climatico in termini di modifiche sugli investimenti, i consumi e i prezzi.

Le **opportunità** sono occasioni di valore positivo che l'azienda può cogliere negli sforzi attuati per la mitigazione o l'adattamento al cambiamento climatico. Queste variano a seconda della posizione geografica, il mercato e il settore di attività dell'organizzazione, e possono essere le più diverse: diventare più efficienti a livello energetico, diversificare le fonti per il proprio approvvigionamento energetico, innovare e sviluppare nuovi prodotti o servizi, incontrare le nuove esigenze e sensibilità del mercato, migliorare le proprie capacità di resilienza e risposta alle sfide, compresa quella della sostenibilità.

3) Valutazione e determinazione degli impatti rilevanti, dei rischi e delle opportunità relativi a questioni di sostenibilità

La valutazione di quanto emerso si suddivide a sua volta in tre analisi differenti: a) la valutazione sulla rilevanza d'impatto (*impact materiality*, con approccio inside-out); b) la valutazione sulla rilevanza finanziaria (*financial materiality*, connessa all'approccio outside-in); c) consolidamento dei risultati delle due rilevanze, considerando la loro interazione.

La **valutazione sulla rilevanza di un impatto effettivo** segue criteri oggettivi. Un tema di sostenibilità è materiale da un punto di vista d'impatto, quando riguarda l'impatto, positivo o negativo, attuale o potenziale, sulle persone o sull'ambiente nel breve, medio o lungo termine. L'impatto materiale definito negli ESRS è simile a come viene qualificato negli standard GRI. **Gli impatti negativi**, effettivi o potenziali, sono valutati sulla base della loro **gravità** (*severity*), misurando **l'entità** (o *scale*, quanto è intenso l'impatto, la sua portata su necessità o libertà fondamentali – ad es. è minimo, moderato, serio, notevole), **la portata** (o *scope*, quanto è diffuso o ampio l'impatto, quante persone o territori colpisce), e **l'irrimediabilità** (o *irremediability*, la misura in cui l'impatto può essere risolto, chiedendosi se esistano dei limiti alla capacità di riportare le persone o l'ambiente colpiti a una situazione almeno identica o equivalente a quella in cui si trovavano prima dell'impatto negativo). La misura del rischio deriva dal prodotto della probabilità dell'accadimento di un evento e l'impatto conseguente all'accadimento. La valutazione degli impatti potenziali presenta anche il **calcolo della probabilità** (*likelihood*) con cui questo si verifichi. Nel calcolo della probabilità giocano un ruolo fondamentale il coinvolgimento degli stakeholders, in quanto parti interessate e in grado di aiutare a valutare, convalidare e



garantire la completezza dell'elenco finale degli impatti rilevanti. Gli impatti positivi sono analizzati nella loro **rilevanza**, e cioè per la loro entità e portata, e probabilità di verificarsi su persone e ambiente connessi alle operazioni di business. La valutazione di impatto si conclude poi con l'esame delle azioni da adottare sulla base dell'evoluzione degli obiettivi delle politiche pubbliche sociali e ambientali.

La valutazione sulla rilevanza finanziaria identifica gli aspetti di sostenibilità finanziariamente rilevanti per l'impresa o che influiscono sul suo valore, oltre quanto già dichiarato nell'informativa finanziaria. Un tema di sostenibilità è materiale dal punto di vista finanziario, invece, quando innesca o potrebbe plausibilmente innescare un effetto a livello finanziario sul dichiarante. L'analisi considera i rischi e le opportunità sostanziali per l'impresa che derivano generalmente da impatti o da rapporti economici o ancora dipendenze da risorse naturali e sociali quali fonti di effetti finanziari. La valutazione va svolta considerando la probabilità di accadimento e la potenziale entità degli effetti finanziari sulla base di opportune soglie quantitative e/o qualitative basate degli effetti finanziari in termini di sviluppo d'impresa, situazione patrimoniale-finanziaria, accesso ai finanziamenti o costo del capitale a breve, medio o lungo termine.

La materialità finanziaria deve essere valutata con un processo a sé stante rispetto a quello utilizzato nella rendicontazione finanziaria. In questo contesto i rischi possono essere inquadrati come attività che comportano una deviazione negativa dei flussi di cassa futuri attesi o a un aumento della deviazione dei flussi di cassa futuri attesi e/o a una deviazione negativa rispetto a una variazione attesa dei capitali non rilevata in bilancio; le opportunità sono invece eventi che contribuiscono a uno scostamento positivo nei flussi di cassa futuri attesi o a una diminuzione dello scostamento nei flussi di cassa futuri in uscita e/o a uno scostamento positivo da una variazione attesa dei capitali non rilevata in bilancio. I rischi e le opportunità si possono tradurre così in scenari o previsioni di eventi che si ritiene possano concretizzarsi, e potenziali effetti finanziari relativi a questioni di sostenibilità derivanti da scenari al di sotto del livello del "*più probabile che non*", o da attività o passività non riflesse o non ancora riflesse in bilancio (qui includendo nei ragionamenti le situazioni potenziali che, a seguito del verificarsi di eventi futuri, possono influenzare il potenziale di generare flussi di cassa, i capitali non riconosciuti come attività dal punto di vista contabile e dell'informativa finanziaria ma con un'influenza significativa sulla performance finanziaria – capitali naturali, organizzativi, umani, sociali e relazionali).

Una volta ottenuti i risultati delle due valutazioni, l'impresa deve consolidarli (ed è qui che la materialità diviene doppia) e analizzare la loro interazione, ottenendo così l'elenco degli impatti materiali, dei rischi e delle opportunità che costituiranno la base per la preparazione della dichiarazione di sostenibilità. Per essere considerata materiale ai fini della rendicontazione, una questione non deve obbligatoriamente essere materiale secondo entrambe le prospettive. Se dovesse essere materiale solo secondo la prospettiva materiale o finanziaria, gli obblighi di informativa dovranno limitarsi alle metriche rilevanti sotto la prospettiva coerente, e i diversi indicatori su rischi e opportunità omissi, mentre dovranno sempre essere rispettati tutti i datapoint obbligatori sulle informazioni minime e gli standard tematici per quanto concerne le politiche, le azioni e gli obiettivi.



4) Reporting

Il report è il risultato finale di tutto il procedimento di valutazione così come sopra illustrato. In questo documento l'impresa deve presentare in modo sintetico, chiaro ed efficace il processo di valutazione e il suo esito, presentando quelli che sono stati i temi rilevanti, e rispetto a questi, le strategie messe in atto, i rischi e opportunità individuati, come l'organizzazione sta affrontando o affronterà i vari temi materiali analizzati e i risultati ottenuti o che prevede di ottenere dalle proprie politiche e azioni (queste ultime da rendicontarsi con l'obbligo di informativa MDR-P, MDR-A e MDR-T degli indici di rendicontazione ESRS 2).

LA FUMOSITA' DELL'IMPATTO FINANZIARIO

Rispetto al rischio materiale connesso al cambiamento climatico, il tema dell'impatto finanziario fa sorgere maggiori dubbi in merito alla corretta individuazione e quantificazione. Le difficoltà nel riconoscere questi rischi spesso nascono da una conoscenza limitata delle questioni legate al clima connesse alla propria organizzazione, la tendenza a concentrarsi principalmente a quanto riferibile al breve termine senza estendere lo sguardo al lungo periodo, e infine la difficoltà nel quantificare gli effetti finanziari di una certa problematica.

Facendo riferimento alle [*Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures*](#), l'impatto finanziario di un tema materiale sull'organizzazione è connesso al rischio e all'opportunità di uno specifico rischio legato al clima a cui l'organizzazione è esposta, e alle strategie di gestione del rischio implementate per risolvere quel rischio (ad esempio azioni di mitigazione, trasferimento, accettazione o controllo) e cogliere le opportunità. Le raccomandazioni del 2017 presentano una lista di esempi di rischi e opportunità legati al clima con potenziali impatti finanziari: fra questi figura l'aumento dei costi operativi come impatto finanziario connesso al rischio di un aumento di prezzo delle emissioni di CO₂, o ancora una riduzione dei profitti per una diminuzione della domanda di beni o servizi dovuta a un cambiamento nelle preferenze dei consumatori diventati più attenti alle tematiche sostenibili; esempi di impatti finanziari legati alle opportunità possono essere invece la riduzione dei costi operativi per l'adozione di modalità di trasporto più efficienti o un ritorno dagli investimenti su tecnologie di riduzione delle emissioni dovuti all'uso di nuove tecnologie.

Le principali categorie degli impatti finanziari riguardano il conto economico e il bilancio. Nel conto economico gli impatti finanziari hanno ricadute sui guadagni, potendo le imprese considerare come i rischi fisici e di transizione possono influenzare la domanda di beni e servizi; le spese possono risentire della resilienza alle variazioni di prezzo e flessibilità a rispondere all'insorgenza di problemi da parte dei fornitori più economici, e del livello di debito o capitale proprio necessario per sostenere i piani di spesa. Nel bilancio possono vedersi gli effetti delle tematiche di sostenibilità specialmente sulle immobilizzazioni. Le decisioni su nuovi investimenti, ristrutturazioni, spese in ricerca e sviluppo possono generare nuovo debito o rifinanziarne altro già esistente, producendo effetti sulla valutazione dell'impatto finanziario.

L'esposizione di un'impresa ad essere finanziariamente colpita dai temi connessi al clima può dipendere da diversi fattori, come l'essere vulnerabile a specifici rischi od opportunità, il livello di capacità nel rispondere ai rischi e conseguire le opportunità, e ancora dalle implicazioni delle proprie scelte di bilancio. Le implicazioni





finanziarie possibili andrebbero individuate considerando i rischi e le opportunità alla luce del modello di business, le operazioni e la posizione geografica in cui si realizzano (ad esempio occorre considerare possibili innovazioni tecnologiche, modifiche normativa o nuove politiche di incentivo o disincentivo rispetto a taluni settori di attività). Le risposte all'impatto finanziario rilevato passano per le azioni di gestione del rischio, le spese in conto capitale (CapEx) per il finanziamento di nuove tecnologie o impianti, e le spese in ricerca e sviluppo, se necessarie. L'effettività di queste risposte rispetto all'obiettivo ambientale e sociale è da monitorarsi con target interni e fattori esterni, come richiesto dagli indicatori degli ESRS sugli effetti finanziari.



SCADENZARIO

Principali scadenze di novembre 2024

DATA	ADEMPIMENTO	
15 novembre	RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI 2022 – 2023	Versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva (14%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2022. Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2023.
18 novembre	IVA Liquidazione mensile <small>(contribuenti con obbligo mensile- trimestrale)</small>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese/trimestre precedente.
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo.
	INPS Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	INPS Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
20 novembre	ENASARCO <small>III trim 2024</small>	Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle provvigioni del terzo trimestre.
25 novembre	IVA comunitaria Elenchi Intrastat mensili	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.
2 dicembre	REDDITI-IRAP-CNM <small>II acconto 2024</small>	Termine di versamento della 2 ^a rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2024.
	RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI 2024	Redazione e asseverazione della perizia e versamento della prima rata / unica soluzione dell'imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni / partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2024.





2 dicembre (segue)	COM. DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA <i>(III trim 2024)</i>	Per i soggetti passivi IVA scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relative al terzo trimestre 2024.
	IMPOSTA DI BOLLO E-FATTURE <i>(III trim 2024)</i>	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche relative al terzo trimestre 2024; occorre effettuare il versamento dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle e-fatture emesse nei primi due trimestri solari dell'anno qualora non superi l'importo di 5.000 euro.

